



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 230

ORIGINALE

OGGETTO: Autorizzazione a resistere nel ricorso in appello davanti alla corte di giustizia tributaria di II grado di Trento presentato dall'Agenzia delle entrate - direzione provinciale di Trento avverso la sentenza della Commissione tributaria di I grado. Incarico allo studio legale Toniolatti e Associati di Trento.

Il giorno 29/11/2022 alle ore 17,30

nella sala comunale in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA MUNICIPALE

composta dai signori:

1) GIRARDI CHRISTIAN	Sindaco	Presente
2) DALFOVO MICHELE	Vicesindaco	Presente
3) KAISERMANN ALESSIO	Assessore	Presente
4) MARTINATTI SARA	Assessore	Presente
5) MERLO NICOLA	Assessore	Presente
6) PELLEGATTI MATTEO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Valerio Bazzanella.

Il Sindaco Christian Girardi, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Autorizzazione a resistere nel ricorso in appello davanti alla Corte di Giustizia tributaria di II grado di Trento presentato dall'Agenzia delle entrate - direzione provinciale di Trento avverso la sentenza della Commissione tributaria di I grado. Incarico allo studio legale Toniolatti e Associati di Trento.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

con deliberazione della Giunta comunale n. 55 dd. 16.03.2018 è stato affidato allo studio legale Toniolatti e Associati di Trento l'incarico per la rappresentanza in giudizio del Comune di Mezzolombardo nel ricorso avverso l'avviso di liquidazione n.15/1T/000208/000/P017 dd.19.01.2018 notificato da parte dell'Agenzia delle Entrate il 26.01.2018 prot. 1005.

L'avviso di liquidazione presentava gravi carenze motivazionali tanto da non consentire l'identificazione delle imposte richieste e la loro effettiva debenza.

La Commissione tributaria di I grado di Trento, con la sentenza n. 59/01/22 depositata il 10.08.2022 ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Mezzolombardo e annullato l'atto impugnato per difetto di motivazione, compensando le spese di giudizio.

In data 13.09.2022 la sentenza è stata notificata all'Agenzia delle entrate che in data 24 ottobre 2022 ha presentato appello davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Trento avverso la sentenza 59/22 della Corte di Giustizia di I grado notificandolo al Comune di Mezzolombardo tramite lo studio legale Toniolatti.

In data 09.11.2022 l'Agenzia delle entrate ha rimborsato al Comune di Mezzolombardo le somme versate in virtù del provvedimento annullato per un ammontare complessivo di Euro 134.304,80.=.

Considerato che il 23 dicembre 2022 scadrà il termine per depositare l'atto di controdeduzioni con cui replicare al ricorso in appello dell'Agenzia delle entrate, è stato richiesto allo studio legale Toniolatti e Associati un preventivo di spesa per l'assistenza in giudizio, dopo aver preliminarmente contattato l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento che con nota dd. 04.11.2022 prot. 10838, ha comunicato di non poter assumere tale patrocinio.

Il preventivo pervenuto il 10.11.2022 al prot.n. 11028 prevede competenze per Euro 11.100,00.= a cui vanno aggiunti il rimborso spese forfettari del 15% il contributo cassa forense del 4% e l'IVA al 22% per complessivi Euro 16.196,23.=.

Come indicato nelle Linee guida ANAC n. 12, l'incarico di patrocinio legale conferito ad hoc non costituisce un appalto bensì un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, sottoposto al regime di cui all'art. 17 del Codice dei contratti D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che espressamente esclude detto contratto dalla integrale applicazione delle norme del codice medesimo. Benchè escluso, come evidenziato nelle citate Linee guida, tale tipologia di incarico può essere affidata direttamente solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che si ritengono sussistere nella fattispecie così come evidenziato dall'Avvocatura dello Stato e trattandosi di consequenzialità di incarichi (diversi gradi di giudizio).

In Provincia di Trento il principio sopra esposto è confermato dalla disciplina di cui all'articolo 39 quater della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, il cui comma 4, nell'escludere l'applicazione del Capo I bis della Legge (recante la disciplina degli incarichi di consulenza, studio e ricerca) agli affidamenti di incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione, alle nomine di consulenti tecnici di parte e per il ricorso alle funzioni notarili, rinvia alle altre disposizioni della medesima legge provinciale ed in particolare al Capo I - "Dei Contratti".

Relativamente alle modalità di affido del presente incarico, l'articolo 21, comma 4, della Legge Provinciale 23/1990 e ss.mm. stabilisce che è possibile concludere il contratto direttamente con la persona o la ditta ritenuti idonei previo confronto concorrenziale, con il sistema della trattativa privata, qualora l'importo contrattuale non ecceda Euro 48.500,00.=.

Per le motivazioni predette, si propone pertanto, di resistere in giudizio e di affidare la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione Comunale nella presente controversia allo studio legale Toniolatti e Associati di Trento.

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra;

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 39 del 22.03.2022, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2022/2024 e ricordato che, relativamente alle competenze ed all'organizzazione generale degli uffici per gli esercizi 2022/2024, la disciplina resta vigente fino all'approvazione di eventuali altri provvedimenti modificativi;

ACCERTATA in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto, come specificato nella Parte generale del P.E.G. - Paragrafo 2 (Il sistema delle competenze) - in attuazione dell'articolo 27, comma 4, dello Statuto comunale nonché del combinato disposto dagli articoli 5 (comma 1) e 6 (comma 2) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

VISTO il Codice degli Enti locali approvato con legge regionale 3 maggio 2018 e successive modifiche;

VISTA la L.P. n. 2/2016 e s.m. e la L.P. n. 23/1990 e s.m.;

VISTI gli artt. 4 e 17 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8, per la pubblicazione nella sezione speciale "Amministrazione trasparente" del sito INTERNET del Comune che:

- beneficiario del presente provvedimento è l'avv. Paolo Toniolatti dello Studio legale Toniolatti e Associati P.I. 02432700223;
- corrispettivo contrattuale (comprese spese 15%, IVA e oneri previdenziali): euro 16.196,23.=;
- struttura competente per l'istruttoria: Servizio Affari generali;
- responsabile del procedimento: dott. Valerio Bazzanella;
- norma o titolo a base dell'attribuzione: L.P. n. 23/1990 e s.m.
- modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: art. 21, comma 4, L.P. n. 23/1990 e s.m.;

DATO atto che è stato acquisito il codice richiesto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti - cod. CIG n. Z2638CC129;

VISTI i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
Firmato digitalmente: Il Segretario Generale - dott. Valerio Bazzanella;
- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, attestandone la copertura finanziaria;

VISTO lo Statuto comunale;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente al fine di consentire al legale incaricato di svolgere tutte le attività processuali nei termini di legge,

DELIBERA

1. di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, la resistenza del Comune di Mezzolombardo nell'appello notificato in data 24.10.2022 dall'Agenzia delle entrate davanti alla Corte di giustizia tributaria di II grado di Trento contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di I grado n. 59/22;
2. di affidare all'avv. Paolo Toniolatti dello Studio legale Toniolatti e Associati di Trento, l'incarico a rappresentare il Comune di Mezzolombardo in ogni stato e grado del giudizio di cui al precedente punto 1) con ogni facoltà di proporre domande ed eccezioni, sottoscrivere atti e ricorsi introduttivi e gli atti tutti di causa e comunque esercitare ogni facoltà assegnate dalla legge al difensore;
3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello schema di contratto allegato;
4. di impegnare, a tal fine, la somma di euro 16.196,23.=, al cap. 1235-195 del bilancio di previsione 2022/2024, giusto preventivo di spesa dd. 10.11.2022 2022 prot. 11028, del suddetto legale;

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'	IMPORTO	Capitolo
2022	16.196,23.=	1235/195

5. di trasmettere copia del presente provvedimento allo studio legale Toniolatti e associati di Trento;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
7. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata

immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

Letto approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE
Christian Girardi

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO
Valerio Bazzanella

f.to digitalmente